Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015. Accedemia di Bello I

d: BRESCIA - SANTAGIUI

2 4 LUO 2014

Parte 1 - Assegnazione delle borse di studio

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla L.R. 13 dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3, e dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, attuativo dell' art. 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2014/2015 presso tutte le Università aventi sede legale in Lombardia, le Istituzioni dell'AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di formazione cui si accede con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) ai sensi della L. 21 dicembre 1999, n. 508, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici. È facoltà delle singole Istituzioni accogliere le domande di borsa di studio degli iscritti ad un ulteriore semestre oltre la durata prevista dagli ordinamenti didattici;
- b) per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

1. Numero delle borse di studio

Sulla base dello stanziamento preventivo assegnato con provvedimento della Giunta regionale, il numero complessivo delle borse di studio a concorso è stato determinato in numero di 12, così ripartite: 4 tra gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del triennio, 1 tra gli studenti iscritti per la prima volta al percorso ciclo unico, 2 tra gli studenti iscritti per la prima volta al secondo anno del triennio, 2 tra gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno del biennio specialistico. 1 tra gli studenti iscritti per la prima volta al secondo anno del biennio specialistico, 1 tra gli studenti iscritti per la prima volta agli anni successi del ciclo unico.

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

2. Condizioni generali di partecipazione al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, attuativo del D.lgs 25 luglio 1998 n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti:

- 1. per la prima volta a un regolare anno di corso di diploma accademico di I livello, di diploma accademico di Il livello, di diploma accademico di Il livello a ciclo unico:
- 2. a un ulteriore anno, oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di diploma accademico di I livello, di diploma accademico di II livello, di diploma accademico di II livello a ciclo unico;

Gli studenti, nell'anno accademico 2014/2015, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2014/2015;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2014/2015:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a uno anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

3. Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione delle borse di studio

a) Requisiti di merito

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono avere un'età massima di 35 anni, essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2014/2015, alla data del 3 ottobre 2014, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

STUDENTI DEL PRIMO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO E AL CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO:

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti per la prima volta al primo anno di corso ed aver ottenuto una votazione all'esame di maturità pari o superiore a 70/100.

Requisito di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di 35 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2015. Gli studenti decadono dal beneficio di Borsa di studio, qualora entro il 30 novembre 2015, non abbiamo conseguito almeno 35 crediti.

STUDENTI AL SECONDO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2014 almeno 35 crediti.

Requisiti di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento entro il 10 agosto 2015 di un numero di crediti pari a 90. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 90 qualora non raggiunto alla data del 10 agosto 2015, può essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2015.

STUDENTI AL TERZO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO.

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2014 almeno 95 crediti.

Requisiti di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento entro il 10 agosto 2015 di un numero di crediti pari a 135. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 135 qualora non raggiunto alla data del 10 agosto 2015, può essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2015.

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

STUDENTI AL PRIMO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti per la prima volta al primo anno di corso

Requisito di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di 35 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2015. Gli studenti decadono dal beneficio di Borsa di studio, qualora entro il 30 novembre 2015, non abbiamo conseguito almeno 35 crediti.

STUDENTI AL SECONDO ANNO DI CORSO DEL DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2014 almeno 35 crediti.

Requisiti di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento entro il 10 agosto 2015 di un numero di crediti pari a 90. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 90 qualora non raggiunto alla data del 10 agosto 2015, può essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2015.

STUDENTI AGLI ANNI SUCCESSIVI DEL CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO

II ANNO

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2014 almeno 35 crediti

Requisiti di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento entro il 10 agosto 2015 di un numero di crediti pari a 90. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 90 qualora non raggiunto alla data del 10 agosto 2015, può essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2015.

III ANNO

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2014 almeno 95 crediti.

Requisiti di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento entro il 10 agosto 2015 di un numero di crediti pari a 135. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 135 qualora non raggiunto alla data del 10 agosto 2015, può essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2015.

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

IV ANNO

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2014 almeno 145 crediti.

Requisiti di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento entro il 10 agosto 2015 di un numero di crediti pari a 190. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 190 qualora non raggiunto alla data del 10 agosto 2015, può essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2015.

<u>V ANNO</u>

Gli studenti devono aver conseguito entro il 10 agosto 2014 almeno 200 crediti.

Requisiti di merito ex-post: la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento entro il 10 agosto 2015 di un numero di crediti pari a 245. Ai soli fini del mantenimento della quota di acconto della borsa di studio, il numero di crediti richiesto pari a 245 qualora non raggiunto alla data del 10 agosto 2015, può essere raggiunto entro la data del 30 novembre 2015.

** Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di Diploma di Il livello è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta** per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Gli studenti iscritti al primo, secondo e al terzo anno del diploma di I e II livello, dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell'arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito.

L'ammontare del *bonus* è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il *bonus* ammonta a complessivi:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il primo anno;
- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;
- quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea specialistica. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti handicappati.

b) Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2013.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata con il 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

A integrazione di quanto previsto dalla normativa riguardante l'introduzione di criteri unificanti per la valutazione della situazione economica (ISEE) verranno considerate le seguenti situazioni particolari:

- il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente richiedente, appartenenti al nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della situazione patrimoniale ed economica nella misura del 50%;
- il reddito e il patrimonio mobiliare di componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2013 saranno valutati sulla base del cambio medio del 2013;

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

- il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2013, è valutato solo nel caso di fabbricati ed è considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario e di situazione economica equivalente universitario

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere per l'anno 2013, con riferimento al nucleo familiare:

- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario non superiore a

€ 34.979,27;

- un indicatore di situazione economica equivalente universitario non superiore a

€ 20.728,45

Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 art. 1-bis. In particolare, con riferimento alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico, anche se non presenti nello stato di famiglia;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Studente indipendente

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono direttamente l'onere di mantenimento agli studi, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine:
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o da lavoro assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 7.766,00 annui.

Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate - debitamente documentate - si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

In base al D.P.R. 31 agosto n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2013.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati nell'elenco - allegato A) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di Enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'Ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio, eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, in base al D.Lgs. 31 marzo 1999, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, presentando:

- attestazione composizione del nucleo familiare;

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

- reddito dell'anno solare 2013 di ciascun componente la famiglia;
- fabbricati di proprietà della famiglia con l'indicazione dei metri quadrati;
- attestazione del patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
 - attestazione ISEE per redditi e patrimoni in Italia.

La documentazione sopra elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti
- essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate
- avere data successiva a all'1.1.2014

Per gli studenti albanesi

In considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2013:

Il primo rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale (Instituti i sigurimeve shoqerore), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione;

il secondo, rilasciato dal Ministero delle Finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente Da Paese a Paese. Le normative si riducono a 4 grandi aree:

- A- Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione
- B- Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'ambasciata Italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del1961, sono esenti da legalizzazioni dall'Ambasciata Italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
- C- Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri. Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente (specificati con decreto n. 118 del 19.2.2013 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri e di seguito riportati), la valutazione della condizione

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

D- Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine. Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'ambasciata o Consolato italiani.

Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

Albania: dal 1° luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri Albanese. Resta ferma la necessità di legalizzazione della firma del traduttore: si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia Tirana (http://www.ambtirana.esteri.it) e dei consolati di Scutari (http://www.consitalia-scutari.org) e Valona (http://www.consvalona.esteri.it) per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

Qualora lo studente, solo per comprovati, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. La dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizione economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti al Soggetto Gestore.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a €5577,00 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e succ. aggiornamento). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

Rifugiati Politici

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico non è necessaria alcuna documentazione estera del paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un attestato ISEE/ISPE, riferito al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione di status di rifugiato politico.

4. Ammontare delle borse di studio

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'ISEE corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

- Fasce di reddito

FASCIA	VALOF	VALORE ISEE CORRETTO	
1ª Fascia	Da € 0,00	A € 14.234,95	
2ª Fascia	Da € 14.234,96	A € 17.481,71	
3ª Fascia	Da € 17.481,72	A € 20.728,45	

- Provenienza geografica

STUDENTE IN SEDE: residente nel Comune ove hanno sede i corsi di studio frequentati o in un Comune limitrofo ovvero in un comune classificato di area urbana ai sensi della l.r. 11/2009 (art.3, comma 4, lett b): Roncadelle, Cellatica, Collebeato, Gussago, Concesio, Bovezzo, Caino, Nave, Botticino, Rezzato, Borgosatollo, Poncarale, Flero, Castelmella.

STUDENTE PENDOLARE: residente in un Comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati ma che, comunque, consenta il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati in un lasso di tempo compreso tra 60 e 90 minuti;

STUDENTE FUORI SEDE: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea sono considerati "Studenti Fuori sede" indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

Si întende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 30 novembre 2014, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- € 1.954,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.637,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
- € 1.503,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.186,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
- € 1.188,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.871,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª

STUDENTI PENDOLARI

- € 2.128,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.811,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
- € 1.681,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.364,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª
- € 1.366,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.049,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª. Per gli studenti pendolari sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 9, comma 5.

STUDENTI FUORI SEDE

- € 4,390,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.073,00 se inseriti nella fascia reddituale 1ª
- € 3.826,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.509,00 se inseriti nella fascia reddituale 2ª

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

- € 3.285,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 3.968,00 se inseriti nella fascia reddituale 3ª.

5. Integrazioni delle borse di studio

a) Studenti in situazione di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della L. 30 marzo 1971 n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.711,00 per studenti considerati in sede, di € 3.858,00 per studenti considerati Pendolari e € 7.065,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

b) Mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2014/2015 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo paragrafo 6.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto Gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non Comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

c) Studenti diplomati Il livello (c.d. "premio di laurea")

Gli studenti che nell'a.a. 2014/2015 sono iscritti all'ultimo anno di diploma di II livello che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta e la cui carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni e non abbiano già beneficiato del premio di laurea hanno diritto, a domanda, a un'integrazione dell'ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00. La domanda deve essere presentata perentoriamente entro 60 giorni dal conseguimento della laurea specialistica a ciclo unico o della laurea specialistica.

6. Procedure per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie di tutti coloro che hanno soddisfatto i requisiti di merito di cui al punto 3 a) sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 20.728,45 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

[1 - (ISEEU studente/€ 20.728,45)] x 1.000

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero del crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, entro il **10 agosto 2014** e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 2014 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

a) corsi attivati ai sensi del D.M. n. 509/1999

(Crediti studente - Crediti minimi) X [600/(Crediti massimi - Crediti minimi)]

b) corsi attivati precedentemente al D.M. n. 509/1999

(Annualità studente - Annualità minime) X [600/(Annualità massime - Annualità minime)]

Per i corsi di laurea gli esami semi annuali sono considerati mezza annualità, per i corsi di diploma, ogni modulo corrisponde a una mezza annualità.

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

(Votazione media studente - Votazione minima) X[400/(Votazione massima - Votazione minima)]

7. Termini e modalità per la presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro e non oltre il 3 ottobre 2014, compilando l'apposito modulo cartaceo, disponibile sul sito, che dovrà essere consegnato in segreteria debitamente sottoscritto. Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale nell'a.a. 2014/2015 presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio.

La domanda deve essere completa della fotocopia della Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE. Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, ai fini del calcolo dell'indicatore di situazione economica equivalente, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale previsti

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

dal D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, alla sede INPS competente per territorio oppure presso gli uffici di ciascun Ente, secondo modalità adeguatamente pubblicizzate.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente di ciascun Soggetto Gestore, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

8. Pubblicazione delle graduatorie provvisorie ed eventuale presentazione di ricorsi

Le graduatorie saranno rese note agli interessati entro il **31 ottobre 2014**, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Accademia e nella bacheca degli studenti .

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate alla struttura competente di ciascun Soggetto Gestore entro e non oltre i **15** giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio del Soggetto Gestore competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

L'esito delle istanze di revisione sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo del Soggetto Gestore.

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva, entro il 30 novembre 2014.

Eventuali ricorsi avversi la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

9. Assegnazione delle borse di studio e modalità di pagamento

Studenti iscritti al primo anno dei corsi:

La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai vincitori del concorso indicativamente entro il 31 dicembre 2014 e comunque non prima del momento in cui Regione Lombardia trasferirà i fondi necessari all'ente erogatore.

La seconda rata della borsa sarà corrisposta al conseguimento dei crediti previsti e verrà erogata, secondo il DPCM del 9 aprile 2001, indicativamente entro il 30 giugno 2015 e

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

comunque non prima del momento in cui Regione Lombardia trasferirà i fondi necessari all'ente erogatore.

La borsa è revocata agli studenti iscritti ai primi anni delle Istituzioni dell'AFAM i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno 35 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. A tale scopo i Soggetti Gestori possono stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:

La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai vincitori del concorso indicativamente entro il **31 dicembre 2014** mentre il saldo sarà erogato, secondo il DPCM del 9 aprile 2001, indicativamente entro il **30 giugno 2015** e comunque dal momento in cui Regione Lombardia trasferirà i fondi necessari all'ente erogatore.

Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso o ripetente, la seconda rata viene pagata a condizione che gli stessi non risultino laureati in una delle sessioni dell'anno accademico 2013/2014.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune annualità di corso, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra annualità, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al decreto del direttore generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650.

Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

internazionali di ciascun Ateneo, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

10. Incompatibilità - Decadenza - Revoca

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dal Soggetto Gestore o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall'Università ai sensi degli art. 15 e 17 della L. n. 390/1991, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dai Soggetti Gestori: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

- 1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dei Soggetti Gestori o verso l'Ateneo;
- 2. non presenti ai Soggetti Gestori, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

11. Trasferimenti e passaggi di facoltà

Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al Soggetto Gestore, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Ateneo di riferimento dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Soggetto Gestore dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2014, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12. Accertamento condizioni economiche (D.P.R. n. 445/2000, art. 71)

Il Soggetto Gestore, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla L. n. 390/1991 art. 22. e dal D.P.R. n. 445/2000 art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la

Bando regionale per l'assegnazione dei benefici a concorso per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario, a.a. 2014/2015.

verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod. 730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Il Soggetto Gestore, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, potrà provvedere al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla L. n. 390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

13. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (legge 30 giugno 2003, n. 196)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b) sono raccolti dai Soggetti Gestori ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra Enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ai Soggetti Gestori per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge n. 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 15 novembre 2014;
 - e) il Soggetto Gestore è il titolare del trattamento dei dati.

f.to da Giovanni Lodrini

(Amministratore Delegato)

Allegato A- Elenco delle nazioni per la legalizzazione dei documenti		
Afghanistan	С	
Andorra	В	
Angola	С	
Anguilla	В	
Antartito Britannico	В	
Antigua e Barbuda	В	
Antille Olandesi	В	
Argentina	В	
Armenia	В	
Aruba	В	
Australia	В	
Austria	Α	
Azerbaijan	В	
Bahamas	В	
Bangladesh	С	
Barbados	В	
Belgio	A	
Belize	В	
Benin	С	
Bermude	В	
Bhutan	С	
Bielorussia	В	
Bosnia- Erzegovina	В	
Botswana	В	
Brunei	В	
Bulgaria	В	
Burkina Faso	С	
Burundi	С	
Caimane	В	
Cambogia	С	
Chad	С	
Cina (limitatamente Hong King e Macao)	В	
Cipro	A	
Colombia	В	
Comoros	С	

corea del Nord	C
Croazia	
Danimarca	Α
Dominica	В
Ecuador	B
El Salvador	В
Eritrea	C
Estonia	A
Etiopia	С
Falkland	В
Fiji	В
Finlandia	А
Francia	Α
Gambia	С
Georgia	В
Germania	Α
Giappone	В
Gibilterra	В
Gibuti	c
Gran Bretagna (estesa a isola di Man)	А
Grecia	А
Grenada	В
Guadalupe	В
Guernsey	В
Guinea	С
Guinea Bissau	С
Guinea Equatoriale	С
Haiti	С
India	В
Irlanda	A
Islanda	В
Isole Cayman	В
isole Gilbert e Ellice	В
Isole Marshall	В
Isole Normanne	В
Isole Salomone Britanniche	В
Isole Turcks e Caicos	В
Isole Vergini Britanniche	
Isole Wallis e Futuna	
Israele	B

Jersey	В
Kazakhistan	В
Kenya	С
Kiribati	С
Kyrgyzistan	С
Laos	С
Le Nuove Ebridi	В
Lesotho	С
Lettonia	А
Liberia	С
Liechtenstein	Α
Lituania	Α
Lussemburgo	А
Macedonia	Α
Madagascar	С
Malawi	С
Mali	C
Malta	Α
Mauritania	С
Mauritius	В
Mayotte Martinica	В
Messico	В
Miquelon	В
Moldova	В
Montserrat	В
Mozambico	c
Myanmar	C
Namibia	В
Nepal	C
Niger	С
Niue	В
Norvegia	Α
Nuova Zelanda	В
Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba)	A
Panama	В
Perù	В
Polinesia Francese	В
Polonia	A
Portogallo	A
Princ. Monaco	В

Rep. Ceca	A
Rep. Dem. Del Congo	
Rep. Di Corea (già Corea del Sud)	
Rep. Di San Marino	
Repubblica Centro Africana	
Riunione	
Romania	В
Russia	В
Rwanda	С
Saint Christopher e Nevis	В
Samoa	С
Sant'Elena	В
Santa Lucia	В
Sao Tome and Principe	С
Senegal	С
Serbia - Montenegro	В
Seychelles	В
Sierra Leone	С
Slovacchia	A
Slovenia	A
Solomon Islands	c
Somalia	c
Spagna	Α
Stati Uniti D'America	В
Sud Africa	В
Sudan	С
Sudan Del Sud	c
Suriname	В
Svezia	В
Svizzera	A
Swaziland	В
Tajikistan	c
Tanzania	c
Timor Leste	c
Togo	С
Tonga	В
Trinidad e Tobago	В
Turchia	Α
Tuvalu	С
Ucraina	В

Uganda	c
Ungheria	Α
Vanuatu	С
Venezuela	В
Vergini Britanniche	В
Yemen	c
Zambia	[c]
Zimbawe	c